



COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 69 Del 12-11-2020

**Oggetto: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2020/2022
- ATTUAZIONE ART. 57 D.L. 104 DEL 14 AGOSTO 2020,
COVERTITO IN LEGGE N.126/2020.**

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre alle ore 17:45, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

Messi Massimo	SINDACO	P
TAGLIAVENTO MICHELA	ASSESSORE	P
MONTANI DIEGO	ASSESSORE	P

Assume la presidenza il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. Benedetti Giuseppe

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

- Il Responsabile dell'area Amministrativa;
- Il Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall’art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 27,05%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Dato atto che per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come specificato della Corte dei Conti Sezione Autonomie N° 4/2019, vige l'obbligo di rispettare il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008, ex art. 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e la determinazione dei limiti assunzionali può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale

Dato atto che da rilevazione del Responsabile dell’Area Finanziaria la spesa del personale per l’anno 2008 è stata pari ad Euro 817.688,06;

Richiamata la Legge di conversione 126/2020 del decreto legge 104/2020 che all’art. 57

-comma 3 che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal [(1° novembre 2020)], le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, [(del sisma del 2012)] e del sisma del 2016, [(nonche' gli Enti parco nazionali)] autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,)) in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri

- comma 3-septies A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente

Tutto ciò in virtù delle disposizioni contenute nel D.L. n. 104/2020 convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020 che all'art. 57 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato. Il riparto delle risorse è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Dato atto che il Comune di Preci è inserito nell'allegato A) del Decreto Legge n. 189/2016 dei comuni facenti parte del cratere.

Dato atto che il Comune di Preci potrà procedere all'assunzione e stabilizzazione delle unità lavorative assegnate a seguito di ordinanze commissariali assunte con contratti a tempo determinato e finanziate dalla protezione civile ufficio speciale della ricostruzione.

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 28/10/2020 (DUP) con la quale l'Amministrazione ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, il Comune di Preci ritiene necessario rideterminare il fabbisogno 2020/2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale assunto ex art. 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i requisiti di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:

- N. 5 Posizione giuridica D posizione economica D1 Area Ricostruzione
- N. 3 Posizione giuridica C posizione economica C1 Area Ricostruzione
- N. 4 Posizione giuridica C posizione economica C1 Area Amministrativa Contabile

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Visti:

l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Rilevato che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione di quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze, derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 12.11.2020 (verbale n. 60)

AD UNANIMITA di voti legalmente resi

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) Prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 27,05 % che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a €. 76.386,02;

2) Di integrare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, del personale che abbia maturato i requisiti di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:

- N. 5 Posizione giuridica D posizione economica D1 Area Ricostruzione
- N. 3 Posizione giuridica C posizione economica C1 Area Ricostruzione
- N. 4 Posizione giuridica C posizione economica C1 Area Amministrativa Contabile

3) Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;

4) Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di

personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente.

e, stante l'urgenza, con votazione favorevole unanime legalmente resa

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

RESPONSABILE

Stefania Marucci

IL

Rag.

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

RESPONSABILE

Stefania Marucci

IL

Rag.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Benedetti Giuseppe

IL PRESIDENTE

F.to Messi Massimo

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 18-11-20 al 03-12-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

- [] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.
[X] Viene comunicata, con lettera n. 8203 in data 18-11-20, ai signori capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125.
[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Preci, lì 18-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. BENEDETTI GIUSEPPE

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Preci, lì 18-11-20

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

RAG. MARUCCI STEFANIA

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi: dal 18-11-20 al 03-12-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 12-11-20:

- [] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Preci, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. BENEDETTI GIUSEPPE